



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 95 DEL 17/12/2020**

### OGGETTO:

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE TEMPORANEAMENTE LA SOSTA IN PIAZZA ARSENIO FAVRO.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che nel giorno 19 dicembre 2020 l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e le Farmacie della Città, ha previsto una giornata di screening COVID-19 in vista delle Festività Natalizie;

Considerato che la realizzazione dell'evento precluderà la sosta in parte di piazza Arsenio Favro – Lato Ovest;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare il transito e la sosta nella zona interessata dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

### ORDINA

che dalle ore 07,00 alle ore 18,00 del giorno 19 dicembre 2020 (SABATO) sia vietata la sosta in piazza Arsenio Favro, lato ovest, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

### DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

## **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 17 dicembre 2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**ENNIO CAFFO**